

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	<i>Pag.</i>	3
AGRICOLTURA (XIII)	»	14
INDICE GENERALE	<i>Pag.</i>	15

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Movimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+ E.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
SEDE REFERENTE:	
DL 23/2026: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale.	
C. 2886 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Venerdì 17 aprile 2026.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 13.05 alle 13.35.

SEDE REFERENTE

Venerdì 17 aprile 2026. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. — Interviene, in videoconferenza, il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 15.05.

DL 23/2026: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale.

C. 2886 Governo, approvato dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza, secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento.

Cede quindi la parola ai relatori per la I Commissione, onorevoli Alessandro Colucci e Urzì, e per la II Commissione, onorevoli Bisa e Pittalis, per lo svolgimento della relazione introduttiva.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore per la I Commissione*, intervenendo in videoconferenza, anche a nome degli altri relatori, chiede se, avendo depositato la relazione introduttiva che illustra il contenuto del provvedimento in esame ed essendo questa già a disposizione dei colleghi, vi siano obiezioni a considerarla come data per letta.

Matteo MAURI (PD-IDP), intervenendo in videoconferenza, critica le modalità adottate dalla maggioranza rispetto all'organizzazione dei lavori delle Commissioni e delle

tempistiche eccessivamente compresse che, seppur non imputabili alle presidenze, non consentono un adeguato esame del provvedimento. Sottolinea come tale modo di procedere della maggioranza sviscerali il ruolo della Camera e ne certifichi la completa subordinazione alla volontà del Governo.

A riguardo, richiama l'attenzione dei colleghi sulla necessità che il ruolo dell'istituzione parlamentare non sia difeso dalla sola opposizione, ma anche dalla maggioranza.

Rileva come, essendo terminati i lavori del Senato solo poche ore fa, probabilmente neanche la maggioranza abbia una conoscenza puntuale dei contenuti non solo del testo originario, ma anche degli emendamenti approvati negli ultimi minuti dall'Aula dell'altro ramo del Parlamento.

Prova ne è il fatto che i relatori non sembrerebbero essere nemmeno nelle condizioni di illustrarne compiutamente il contenuto.

Egli stesso ha potuto acquisire solo dalle agenzie di informazione notizia dell'approvazione di un emendamento che incrementa il tasso di punibilità di condotte riferite alle sostanze stupefacenti che, in base alla normativa vigente, non comportano pene detentive, con il rischio di incrementare ulteriormente il tasso di affollamento carcerario.

Rimarca come, trattandosi di tematiche particolarmente sensibili, quale la libertà personale, queste non possono essere affrontate con superficialità. Fa presente, infatti, come, tramite questo decreto, il codice penale subisca modifiche di significativo rilievo, nella direzione di un inasprimento delle pene e di un incremento dei reati puniti con la reclusione, senza, tuttavia che sia assicurata la minima possibilità di discussione, come invece richiederebbe uno Stato autenticamente democratico.

Evidenzia che il tempo intercorso tra l'esame del provvedimento in Consiglio dei ministri e la sua entrata in vigore dimostra come, in realtà, questo sia sprovvisto di motivi di urgenza tali da giustificare la drastica compressione del dibattito parlamentare, in particolare nel ramo del Parlamento chiamato a esaminarlo in seconda

lettura. Sottolinea inoltre l'incoerenza complessiva della strategia politica e legislativa del Governo in materia di sicurezza e immigrazione, avendo quest'ultimo varato, contestualmente al decreto-legge, anche due disegni di legge ordinari di cui si è persa traccia.

Auspica che le presidenze si rendano conto della necessità di rivedere il calendario dei lavori stabilito nell'odierna riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, preannuncia che l'opposizione si avvarrà di tutti gli strumenti a sua disposizione per impedire l'ennesima forzatura politica e procedurale di questa maggioranza. Non sono infatti tollerabili queste restrizioni dei tempi e dei modi della discussione parlamentare da parte di una maggioranza che poi, paradossalmente, accusa pubblicamente l'opposizione di rifiutare sistematicamente di affrontare i temi legati alla sicurezza e di limitarsi a praticare un ostruzionismo sterile e irragionevole.

Ingrid BISA (LEGA), *relatrice per la II Commissione*, intervenendo in videoconferenza, prendendo atto della richiesta del collega Mauri di una puntuale illustrazione dei contenuti del provvedimento, si dichiara disponibile a procedere in tal modo.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) *relatore per la II Commissione*, intervenendo in videoconferenza, manifesta la medesima disponibilità della collega Bisa.

Ingrid BISA (LEGA), *relatrice per la II Commissione*, intervenendo in videoconferenza, fa presente che il decreto-legge n. 23 del 2026 reca interventi riconducibili, sulla base del preambolo, alle seguenti finalità: 1) potenziare le attività di prevenzione e contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere, della violenza giovanile e di ulteriori reati di particolare allarme sociale; 2) introdurre disposizioni per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana e a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché in materia di pubbliche manifestazioni; 3) pre-

vedere disposizioni in materia di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione; 4) prevedere misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell'interno, in favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché in materia di immigrazione e protezione internazionale.

Il testo, inizialmente composto da 33 articoli per un totale di 104 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 39 articoli per un totale di 115 commi.

L'articolo 1, come risultante dal testo approvato dal Senato, attraverso modifiche alla legge n. 110 del 1975, alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, inasprisce le sanzioni per il porto di lame superiori a 8 centimetri, nonché di strumenti dotati di lama pieghevole, di lunghezza pari o superiore a cinque centimetri, a un solo taglio e con punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama ovvero apribili con una sola mano e assimila particolari strumenti (ad esempio coltelli a scatto o « a farfalla ») alle armi senza licenza, introducendo sanzioni amministrative accessorie. A seguito di una modifica introdotta nel corso dell'esame in Senato, è stato esteso l'ambito delle circostanze aggravanti, prevedendo che l'incremento di pena operi anche nel caso di porto di armi od oggetti atti ad offendere senza licenza all'interno dei convogli e dei mezzi adibiti al trasporto di passeggeri. La lettera *c)* inserisce nella citata legge n. 110 il nuovo articolo 4-ter, che prevede una sanzione pecuniaria da 200 a 1.000 euro per i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale nell'ipotesi in cui un minore di anni diciotto commetta uno dei reati previsti dagli articoli 4 o 4-bis in materia di porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere.

L'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, capoverso 4-quater, modificato al Senato, dispone un divieto di vendita o cessione in qualsiasi modo ai minori, di strumenti da punta o da taglio atti ad offendere. Prescrive, inoltre, per il venditore l'obbligo di accertamento dell'età dell'acquirente, e detta le sanzioni per il caso di trasgressione di tale obbligo. Il comma 3 dispone quindi

circa la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni così dettate, se relative ai gestori di siti *web* ed ai fornitori di piattaforme ed al controllo che sul loro adempimento è attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'articolo 1, comma 2 inserisce l'alterazione di armi, la fabbricazione di esplosivi non riconosciuti, il porto di armi per cui non è ammessa licenza, nel novero di reati per i quali l'intervenuta condanna anche non definitiva dello straniero risulti preclusiva del suo ingresso legale nello Stato italiano.

L'articolo 2, modificato al Senato, reca disposizioni in materia di ammonimento di soggetti minori di età da parte del questore. In particolare, per la misura di ammonimento introdotta dal cosiddetto « decreto Caivano » e prevista fino a quando non sia stata sporta querela o denuncia nei confronti di minorenni di età superiore a 14 anni per determinati reati quali percosse, lesioni e minacce nei confronti di altro minore viene introdotta, una sanzione amministrativa compresa tra i 200 e i 1.000 euro a carico del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore che commette uno dei sopra elencati reati successivamente all'ammonimento. Per l'ulteriore misura di ammonimento, pure introdotta dal cosiddetto « decreto Caivano » per i minori di età compresa fra 12 e 14 anni per ogni delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, vengono introdotte ulteriori possibilità di applicazione dell'ammonimento qualora vengano commessi i reati quali uccisione di animali; maltrattamento di animali; lesione personale; rissa; violenza privata; minaccia aggravata; violazione di domicilio; furto e danneggiamento. Al Senato è stata introdotta una previsione che aggiunge, tra le cose sottoponibili a sequestro preventivo, i contenuti *online* del profilo personale e i relativi dati.

L'articolo 3, modificato al Senato, estende la cosiddetta confisca allargata al reato di rapina aggravata e alla nuova ipotesi di rapina aggravata di gruppo (articolo 628-bis del codice penale), amplia le aggravanti in materia di ricettazione e integra il reato

di furto con strappo, ricomprendendovi anche le ipotesi di sottrazione con destrezza di mezzi di pagamento, documenti e dispositivi.

L'articolo 4 – modificato nel corso dell'esame presso il Senato – rafforza gli strumenti di sicurezza urbana, ampliando l'ambito di applicazione dell'ordine di allontanamento e del DASPO urbano, anche nelle nuove « zone a vigilanza rafforzata » individuate dal prefetto. Introduce nuove ipotesi di divieto di accesso, estende i poteri del questore e prevede discipline specifiche per soggetti recidivi o pericolosi, con sanzioni più incisive e misure applicabili anche ai minori.

L'articolo 5, attraverso una modifica del T.U. stupefacenti, introduce la confisca obbligatoria degli autoveicoli o dei beni mobili utilizzati per il compimento del reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di stupefacenti.

Durante l'esame al Senato sono stati inseriti due commi aggiuntivi all'articolo 5.

Il comma 1-*bis* interviene sul delitto di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, specificando che il fatto non è definibile di lieve entità qualora le condotte siano poste in essere in modo continuativo e abituale.

Il comma 1-*ter* prevede che i comuni connotati da maggiore vulnerabilità sociale possano promuovere, in sinergia con altri enti, iniziative educative, sportive, culturali e ricreative, volte ad allontanare minori e giovani dai contesti di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti.

L'articolo 6 reca diverse misure in materia di sicurezza urbana quali il rifinanziamento di 19 milioni di euro anche per il 2026 per l'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza; l'incremento del Fondo per la sicurezza urbana; incentivi per l'assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale e per la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario al medesimo personale.

Durante l'esame al Senato è stato introdotto il comma 7-*bis* che ridefinisce l'impianto sanzionatorio applicabile all'esercizio – anche indotto – non autorizzato

dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine. Ferma restando la natura di illecito amministrativo, la novella prevede una progressione sanzionatoria per le ipotesi aggravate: in caso di recidiva accertata con provvedimento definitivo, la sanzione pecuniaria prevista è raddoppiata; nei casi di impiego di minori o di ulteriore reiterazione, si applica la pena dell'arresto da otto mesi a un anno e sei mesi e dell'ammenda da 3 mila a 8 mila euro, con inasprimento rispetto al regime previgente.

L'articolo 7, modificato al Senato, reca una serie di misure volte, da un lato, ad estendere l'ambito di applicazione dei poteri di perquisizione della polizia in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e, dall'altro, ad introdurre, nelle medesime situazioni, una forma di accompagnamento coattivo presso gli uffici della polizia, della durata massima di 12 ore, qualora vi sia fondato motivo di ritenere che, sulla base di specifici elementi fattuali, i soggetti accompagnati possano costituire un concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione. Durante l'esame al Senato è stata disciplinata l'ipotesi in cui la persona accompagnata negli uffici della polizia sia un minore di diciotto anni. In tal caso la norma introdotta dispone che le comunicazioni circa l'avvenuto accompagnamento e l'eventuale rilascio da parte della polizia di cui ai commi 2 e 3 siano date al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e che dell'accompagnamento siano informati senza ritardo gli esercenti la responsabilità genitoriale, i quali sono altresì invitati a presentarsi presso gli uffici di polizia al fine di prendere in consegna il minorenne al momento del rilascio.

L'articolo 8 si compone di due commi, di cui il primo novella il codice della strada al fine di sanzionare ed elevare a fattispecie di reato, con reclusione da 6 mesi a 5 anni, la condotta di chi, violando gli obblighi connessi ai controlli stradali, si dia alla fuga mettendo a rischio l'incolumità pubblica. Il secondo comma innova il codice di procedura penale, estendendo la disciplina dell'arresto in flagranza differita anche nei confronti della predetta fattispecie di reato.

L'articolo 8-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, apporta modifiche al Codice della strada, al fine di estendere la facoltà comunale di riservare spazi per le attività di carico e scarico merci anche ai veicoli adibiti al trasporto valori e, conseguentemente, di vietare la sosta nelle citate aree.

L'articolo 9 del decreto-legge modifica il regime sanzionatorio per le violazioni in materia di pubbliche manifestazioni, intervenendo sul Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps) e sul codice penale. Tra le altre cose, si prevede la configurazione della mancata comunicazione sullo svolgimento di pubbliche manifestazioni, come illecito amministrativo punito con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 e 10.000 euro, estendendo espressamente la punibilità anche a chi — senza darne preavviso all'Autorità — siano promotori di una riunione in luogo pubblico attraverso reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico o privato, ovvero tramite gruppi chiusi di utenti (n. 1). Ciò in luogo della configurazione del medesimo comportamento come contravvenzione punita con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da 103 a 413 euro.

L'articolo 10 del decreto-legge, come modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, introduce una nuova misura interdittiva per i soggetti condannati per reati quali attentati per finalità terroristiche o di eversione, devastazione, saccheggio o strage, volta a prevenire la reiterazione di condotte illecite in contesti di aggregazione collettiva. In particolare, il Senato ha introdotto tra i reati la cui condanna è presupposto per l'applicazione della misura interdittiva anche i reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

L'articolo 11, integralmente sostituito nel corso dell'esame al Senato, apporta una serie di modifiche in materia di lesioni personali, innovando il codice penale e il codice di procedura penale. A tal riguardo, la disposizione modifica anche l'articolo 582 del codice penale, estendendo la procedibilità d'ufficio ai casi di lesioni perso-

nali compiute nei confronti del personale impiegato nei servizi di trasporto pubblico. Viene inoltre novellato l'articolo 583-*quater* del codice penale, relativo al delitto di lesioni personali commesse in danno a specifiche categorie di persone offese, ricomprendendo in tale previsione anche le condotte commesse in danno del personale docente, dei dirigenti scolastici, del personale tecnico e ausiliario della scuola, nonché in danno del personale impiegato nei servizi di trasporto pubblico nell'atto o a causa dell'adempimento delle loro funzioni. Si prevede, altresì, che in tali casi si proceda all'arresto obbligatorio in flagranza di reato, ai sensi dell'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale.

L'articolo 12, composto da 2 commi, interviene in materia di iscrizione della notizia di reato e di attività di indagine svolta dall'autorità giudiziaria. In particolare, il comma 1 reca un'apposita disciplina relativa all'iscrizione delle notizie di reato in presenza di una causa di giustificazione, introducendo l'istituto della cosiddetta annotazione preliminare. Il comma 2, invece, regola le attività che può compiere il pubblico ministero in presenza di un fatto per il quale si è proceduto ad annotazione preliminare.

L'articolo 13 prescrive che con decreto del Ministro della giustizia venga data attuazione all'istituzione del registro per l'annotazione preliminare del nome della persona a cui è attribuito un fatto di reato commesso in presenza di una causa di giustificazione.

L'articolo 14, comma 1, reca modifiche in materia di assistenza legale per il personale delle forze di polizia, delle forze armate, nonché dei vigili del fuoco. Nello specifico, si dispone che tale disciplina trovi applicazione anche nelle ipotesi in cui si sia proceduto ad annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-*bis*.1 del codice di procedura penale.

Il comma 2 esclude dall'obbligo di tracciabilità i pagamenti relativi a trasferte e missioni effettuate, nel territorio nazionale, ai fini della detassazione dei rimborsi spese spettanti, dal 1° gennaio 2025, al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia

(Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nel corso dell'esame al Senato è stato inserito il comma 2-*bis*, che proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine per disporre trasferimenti di personale dei vigili del fuoco, nonché appartenente al ruolo dei direttivi con funzioni operative, anche in deroga al requisito di permanenza minima in sede di prima assegnazione.

L'articolo 15 modifica la disciplina delle operazioni sotto copertura, prevedendo che essa sia estesa anche in favore degli ufficiali di polizia giudiziaria, appartenenti ai nuclei investigativi del Corpo di polizia penitenziaria, che acquisiscono elementi di prova in ordine a determinate fattispecie criminali nell'ambito delle operazioni di polizia di loro competenza.

L'articolo 16, modificato dal Senato, reca modifiche alla disciplina concernente i cosiddetti permessi di necessità, sia con riferimento ai detenuti in regime di 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, sia con riferimento ai detenuti collaboratori di giustizia. In particolare al Senato è stata introdotta la previsione che i termini per presentare ricorso contro le decisioni sui permessi per i detenuti soggetti al regime dell'articolo 41-*bis* siano di 48 ore per il pubblico ministero e 15 giorni per il detenuto; il termine attualmente vigente è di 24 ore per entrambi.

L'articolo 17 esenta gli allievi dei corsi di polizia dalla ripetizione degli accertamenti dell'efficienza fisica, in sede di partecipazione a concorsi, interni o pubblici, anche se già indetti, per il passaggio ai ruoli e alla carriera superiori della Polizia di Stato (commi 1 e 2).

Inoltre conferisce la facoltà di determinare, nei bandi di concorso per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato, prove d'esame e accertamenti facoltativi, esperibili a richiesta del candidato il quale abbia riportato l'idoneità nelle prove d'esame e negli accertamenti obbligatori (comma 3).

Infine prevede l'ammissione di candidati in possesso dei titoli di studio o dei

requisiti professionali di volta in volta previsti nel bando di concorso per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato, coerenti con il profilo professionale da ricoprire e con i compiti istituzionali da svolgere, nel limite del 10 per cento dei posti (comma 4).

Le disposizioni recate dal comma 3 e dal comma 4 valgono fino al 31 dicembre 2027.

L'articolo 18, commi da 1 a 4, reca modifiche alle disposizioni di carattere transitorio in materia di concorsi interni della Polizia di Stato contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017. Tra le altre cose, viene estesa al 2029 una procedura concorsuale per la copertura dei posti disponibili per la qualifica di vice sovrintendente – nel ruolo dei sovrintendenti – già prevista fino al 2022; sono previsti ulteriori concorsi interni, da bandire entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2026 e 2027, per la copertura di posti nella qualifica di vice ispettore, disponibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Nel corso dell'esame presso il Senato è stata introdotta una ulteriore disposizione concernente un concorso straordinario da bandire nell'anno 2027, per titoli, per 451 posti di ispettore tecnico. Il comma 5 reca un'autorizzazione di spesa pari a 4.843.104 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2034 e a decorrere dall'anno 2036, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia di Stato.

L'articolo 19 prevede che possano essere banditi – fino al 31 dicembre 2027 – concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, cui accedano candidati in possesso del titolo di laurea stabilito dal bando di concorso. E reca disciplina circa la commissione esaminatrice per tal tipo di concorso.

L'articolo 19-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina del collocamento in posizione di disponibilità dei dirigenti della Polizia di Stato, in particolare riducendo il limite massimo di collocamento in disponibilità, estendendo la durata massima della relativa permanenza e prevedendo una disciplina

specifica per i dirigenti in disponibilità che conseguano una promozione o nomina alla qualifica superiore.

L'articolo 20 prevede la possibilità di bandire, entro il 31 dicembre 2027, concorsi straordinari per marescialli carabinieri in possesso di laurea triennale e contiene una serie di norme in materia di personale dell'Arma (tra cui requisiti per l'arruolamento, prolungamento della ferma, ruolo tecnico e ruolo forestale, promozioni, aliquota di valutazione per Generale di Corpo d'Armata, alloggi di servizio).

Nel corso dell'esame presso il Senato sono state introdotte disposizioni concernenti la durata dell'incarico del Vice comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, estesa a due anni, e la composizione delle Commissioni si avanzamento degli ufficiali.

L'articolo 21, ai commi da 1 a 8, autorizza il Corpo della Guardia di finanza ad indire concorsi pubblici, fino al 31 dicembre 2027 e a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, per il reclutamento di personale con grado di maresciallo nei settori informatico e dell'innovazione tecnologica, tecnico-logistico, aeronautico, navale e sanitario.

Al Senato è stato introdotto il comma 8-bis, che proroga fino al 31 dicembre 2026 il mandato del Comandante generale della Guardia di finanza in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 9 espunge il riferimento alla guida in stato di ebbrezza costituente reato dalle cause di esclusione per l'ammissione al concorso destinato a selezionare i partecipanti al corso per la promozione a finanziere.

L'articolo 21-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica le norme che disciplinano gli avanzamenti di carriera degli ufficiali e del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza prevedendo, come causa di esclusione dalle promozioni, l'essere destinatari di sentenza di condanna in primo grado ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta o di decreto penale di condanna esecutivo per delitto non col-

poso. Nella disciplina vigente costituisce causa di esclusione dalle procedure di avanzamento l'essere rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo.

L'articolo 22 estende fino all'anno 2025 l'applicazione della procedura straordinaria e semplificata prevista per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della polizia penitenziaria, in deroga alla disciplina ordinaria (lettera a)). Inoltre, si prevede, per gli anni 2026 e 2027, l'indizione di due procedure concorsuali straordinarie, esclusivamente per titoli, per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria (lettera b)).

L'articolo 23 è volto a ridurre la durata del corso di formazione dei vicecommissari del Corpo di polizia penitenziaria e, parallelamente, i giorni di assenza consentiti durante lo svolgimento del corso.

L'articolo 24 reca interventi volti al potenziamento e alla riqualificazione professionale del Corpo di Polizia penitenziaria.

L'articolo 25 prevede la non ripetibilità delle somme corrisposte al personale del Corpo della polizia a titolo di indennità di presenza.

Il comma 1 dell'articolo 26 autorizza il Ministero dell'interno a procedere allo scorrimento, con carattere di priorità, delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, nonché ad avvalersi di una o più procedure di reclutamento. Il comma 2 esclude, fino al 31 dicembre 2027, il personale così reclutato dalle procedure di mobilità volontaria o che lo stesso possa essere utilizzato presso altre Amministrazioni pubbliche mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto analogo.

L'articolo 26, comma 3 incrementa di 2 milioni di euro le risorse del Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie.

Il comma 4 modifica la consistenza del contingente di personale assegnato alla struttura di supporto del Commissario straordinario per il recupero, la razionalizzazione e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Il comma 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 3 e 4 dell'articolo 26.

L'articolo 27 ai commi 1-5 stabilisce che le amministrazioni pubbliche debbano definire un programma di assunzione delle vittime – se affette da invalidità pari o superiore all'80 per cento – del dovere, del terrorismo e stragi di tale matrice, della criminalità organizzata, del contagio da COVID-19 durante l'emergenza epidemiologica se personale sanitario o socio-sanitario o farmacista. Se deceduti, la disposizione vale per i familiari superstiti. La disposizione prevede anche, per i familiari delle vittime del dovere, la facoltà di iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio mirato. Sono infine introdotti alcuni obblighi, per le pubbliche amministrazioni tenute all'adempimento dell'obbligo assunzionale così previsto. L'inadempimento determina una indisponibilità di un corrispettivo numero di assunzioni entro le facoltà assunzionali dell'amministrazione.

I commi 6-8 riconoscono poi alle vittime del dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, il diritto di assentarsi dal posto di lavoro fino a ventiquattro ore annue, per partecipare a iniziative pubbliche volte a diffondere la cultura della legalità e la memoria delle vittime della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere.

L'articolo 27-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, introduce una nuova tutela per il personale statale impegnato nel contrasto alla criminalità organizzata, garantendo il diritto di riscatto degli alloggi del programma del 1991 in caso di vendita a terzi. La norma permette l'acquisto anche dopo 10 anni di locazione, superando i limiti previsti dalla normativa del 2017, a condizione che l'inquilino risieda nell'immobile da almeno 7 anni e non possieda altri alloggi idonei nella regione.

L'articolo 28 introduce un obbligo per detenuti ed internati stranieri di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire gli elementi in loro possesso in ordine ad età, identità e cittadinanza nonché ai Paesi in cui hanno soggiornato o sono transitati. Il mancato rispetto di tale obbligo di cooperazione rileva ai fini della

liberazione anticipata nonché ai fini del giudizio di pericolosità sociale, presupposto necessario per l'espulsione dello straniero che risulti condannato per reati che prevedano l'arresto in flagranza obbligatorio o facoltativo.

L'articolo 29, al comma 1, prevede che l'ufficio di polizia di frontiera – ovvero il questore quando abbia le attribuzioni di polizia di frontiera – curi le attività di trasferimento nello Stato membro di arrivo delle persone rintracciate nelle zone di frontiera interna all'Unione europea e prive del diritto di soggiorno. Inoltre si specifica che, in caso di violazione di un secondo ordine di espulsione, non occorre l'adozione di un ulteriore ordine di espulsione ma, salvo che sopraggiungano situazioni personali diverse, si procede direttamente al trattenimento presso un CPR ovvero, quando possibile, all'espulsione amministrativa. Il comma 2 disciplina le modalità con quali i dati relativi ai passeggeri delle navi da passeggeri sono raccolti nel sistema informativo del Dipartimento di pubblica sicurezza. Il comma 3 abroga la disposizione del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia che prevede la concessione del gratuito patrocinio per i ricorsi degli stranieri *extra* UE avverso i provvedimenti di espulsione, indipendentemente dai limiti reddituali.

L'articolo 30 autorizza il Ministero dell'interno a derogare, fino al 31 dicembre 2028, alle disposizioni di legge – ad eccezione di quelle penali, antimafia e dell'Unione europea – per la realizzazione e la ristrutturazione dei centri per l'accoglienza, l'assistenza e al trattenimento dei cittadini stranieri (comma 1 e 2).

Inoltre, si prevede che le notificazioni degli atti ai richiedenti asilo, possano essere effettuate, in alternativa al servizio postale ordinario, mediante posta elettronica certificata (comma 3).

L'articolo 30-*bis*, introdotto nel corso dell'esame del Senato, interviene in materia di rimpatrio volontario assistito, inserendo il Consiglio nazionale forense tra i soggetti che collaborano con il Ministero dell'interno nell'attuazione dei programmi

di rimpatrio assistito e riconoscendo, altresì, un compenso in favore del rappresentante legale che abbia fornito assistenza al cittadino straniero nella fase di adesione al programma di rimpatrio assistito.

L'articolo 30-ter prevede che il magistrato di sorveglianza adotti la decisione sull'espulsione dei detenuti stranieri nel termine di 15 giorni.

L'articolo 31 autorizza il versamento da parte delle Autorità svizzere all'entrata del bilancio dello Stato del secondo contributo (20.000.000 di franchi svizzeri) per il sostegno di misure nel settore della migrazione, nel quadro dell'Accordo quadro tra Italia e Svizzera sottoscritto il 17 maggio 2024, per le spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili destinati a sedi di centri di accoglienza e di centri di trattenimento di cittadini stranieri.

L'articolo 32 stabilisce che il Ministero dell'interno può, in deroga alla normativa vigente, affidare direttamente alla Croce Rossa Italiana, fino al 31 dicembre 2028, la gestione delle attività umanitarie presso i centri di permanenza per i rimpatri.

L'articolo 33 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Filiberto ZARATTI (AVS) fa notare preliminarmente che la partecipazione solo da remoto dei relatori del provvedimento impedisce anche quel confronto informale che si sarebbe potuto sviluppare se fossero stati presenti. Da questo punto di vista, a suo parere, avrebbe apprezzato la loro presenza fisica che, anzi, per le circostanze date, appare doverosa, se non da un punto di vista regolamentare, quanto meno da un punto di vista di correttezza istituzionale.

Ciò è assai più vero se si considerano le modalità di esame del provvedimento poc'anzi stabilite nel corso della riunione degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi. Modalità che, evidentemente, non solo non permetteranno alcun accurato approfondimento del testo trasmesso dal Senato; tempi così serrati costringeranno i gruppi di opposizione – e

tutti i loro uffici di supporto – a lavorare ininterrottamente nei prossimi giorni per la presentazione delle proposte emendative in Commissione e la redazione delle questioni pregiudiziali di costituzionalità che intendono presentare in vista dell'imminente esame in Assemblea.

Ritiene che le condizioni nelle quali le Commissioni si trovino a svolgere l'esame in sede referente del provvedimento siano assolutamente senza precedenti, tenuto conto della complessità del testo e dei profili di dubbia legittimità costituzionale, che riguardano un gran numero di norme, tra cui quella particolarmente odiosa del cosiddetto fermo preventivo.

Rivolge dunque un appello al Presidente della Camera – di cui ha già avuto modo di apprezzare la sensibilità per il tema della tutela delle garanzie parlamentari – affinché si faccia paladino dell'esigenza della Camera dei deputati di essere messa nelle condizioni di assolvere pienamente alla sua funzione costituzionale e di non essere ridotta, invece, alla stregua di un passacarte del Governo.

La stessa maggioranza, a suo avviso, dovrebbe anteporre la difesa dell'istituzione parlamentare alle mere logiche di schieramento, atteso che la dignità della funzione dovrebbe sempre essere al primo posto nell'azione di ciascun parlamentare.

Sottolinea, infine, che il ritardo con il quale il Senato ha provveduto a trasmettere il provvedimento non è affatto addebitabile all'ostruzionismo operato dalle opposizioni, come insinuato dai rappresentanti di alcuni gruppi di maggioranza nell'odierna riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi. È invece unicamente imputabile alla maggioranza stessa che, fino alle ultime ore di discussione del provvedimento, ha continuato a scontrarsi per far prevalere le logiche di un partito piuttosto che di un altro.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo in videoconferenza, esprime profondo rammarico per le modalità con le quali le Commissioni saranno costrette a svolgere l'esame del provvedimento. Sottolinea, infatti, come sia stato impossibile per ciascun

commissario prendere contezza del contenuto del provvedimento in tempi compatibili con la seduta odierna. Riferisce, ad esempio, di aver conosciuto il contenuto delle ultime modifiche apportate dal Senato solo leggendo agenzie di stampa di questa mattina. Un tale modo di procedere è, a suo modo di vedere, totalmente inaccettabile.

Altrettanto inaccettabile, a suo avviso, è il fatto che non sia consentita alle Commissioni alcuna attività conoscitiva, quando invece sarebbe stato particolarmente opportuno aprire un ciclo di audizioni, quanto meno sulle parti che sono state modificate dal Senato.

Sostiene, inoltre, le ragioni del collega Magi che, nella riunione degli uffici di presidenza, ha testé fatto notare un *vulnus* democratico causato dal fatto che la sua componente politica non è rappresentata nell'altro ramo del Parlamento. Stando così le cose, le sarà totalmente impedita qualsivoglia attività parlamentare realmente incisiva sul testo del provvedimento.

Invita, dunque, il presidente Pagano a stigmatizzare nelle sedi opportune un tale *modus operandi*, esortandolo altresì a chiarire che nulla di tutto ciò sia dipeso dall'atteggiamento assunto sin qui dall'opposizione, come invece deprecabilmente sostenuto da alcuni colleghi della maggioranza, in sede di ufficio di presidenza.

Ricorda, dunque, agli stessi colleghi della maggioranza che il rispetto delle garanzie costituzionali dell'opposizione dovrebbe essere anche loro interesse dato che – dal suo punto di vista auspicabilmente presto – gli equilibri tra maggioranza e opposizione potrebbero cambiare.

Passando a dare un giudizio sul contenuto del decreto-legge, sottolinea come esso sia l'ennesimo provvedimento denominato « decreto sicurezza » di questa legislatura. Tanto basterebbe, a suo avviso, per dimostrare che tutti quelli approntati fino ad ora si siano rivelati fallimentari. Il tema della sicurezza, infatti, che certamente il suo gruppo parlamentare non sottovaluta, non può continuare ad essere affrontato semplicemente attraverso inasprimenti delle pene. A riprova di ciò vi è il fatto che

dall'entrata in vigore del decreto-legge non si è certo registrato alcun progresso in termini di sicurezza e i fatti di cronaca lo stanno a dimostrare, come il recente caso avvenuto a Massa-Carrara, dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato brutalmente massacrato.

Osserva, inoltre, come il decreto sia stato adottato in assenza di qualsivoglia requisito di urgenza. Vi è infatti, in parallelo, un'ordinaria iniziativa legislativa di analogo contenuto che avrebbe peraltro avuto il pregio, visti i tempi meno serrati di esame parlamentare, di poter accogliere i contributi raccolti attraverso un approfondito ciclo di audizioni, oltre che, auspicabilmente, quelli dell'opposizione, la quale – ribadisce nuovamente – non è meno attenta della maggioranza sul fronte della sicurezza.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) denuncia quanto già fatto notare nell'odierna riunione congiunta degli uffici di presidenza delle Commissioni riunite, ossia che il proprio partito non sarà messo nelle condizioni di incidere effettivamente sul testo provvedimento, in quanto rappresentato solamente nel gruppo misto della Camera e non anche in quello del Senato.

Evidenzia, invece, come su di un provvedimento così importante, che reca diverse disposizioni penali e tocca tematiche delicatissime come la libertà personale, non si possa prescindere dal contributo di ogni rappresentanza politica presente in Parlamento. Ricorda in proposito di aver provveduto questa mattina ad inviare una lettera indirizzata sia ai presidenti delle Commissioni I e II sia al Presidente della Camera.

Segnala con rammarico che nella richiamata riunione congiunta degli uffici di presidenza, i deputati di maggioranza non hanno esitato ad attribuire falsamente all'opposizione la responsabilità del ritardo registratosi in Senato e, conseguentemente, dei tempi ristretti di esame cui sarà costretta la Camera. Avrebbe auspicato di potersi confrontare con loro anche informalmente, ma, non essendo presenti fisicamente in seduta, ciò non è possibile.

Ciò premesso, come già preannunciato in sede di ufficio di presidenza, ribadisce che è sua intenzione avvalersi di ogni strumento consentito dal Regolamento della Camera per evitare che il decreto-legge possa essere convertito.

Andrea CASU (PD-IDP), associandosi alle considerazioni dei colleghi che lo hanno preceduto, ribadisce la netta contrarietà del suo gruppo sia al merito del provvedimento, sia alle modalità di esame imposte dalla maggioranza.

Rileva come l'ennesimo decreto-legge « sicurezza » sia da considerarsi già fallito, in quanto esso è in vigore da oltre cinquanta giorni ed è di tutta evidenza come non abbia prodotto nessun effetto positivo sulla sicurezza dei cittadini, ma abbia soltanto contribuito ad alimentare la propaganda del Governo e della maggioranza, il cui credito presso i cittadini è peraltro oramai esiguo.

Osserva come la ristrettezza dei tempi a disposizione non consenta di approfondire e valutare in alcun modo il testo risultante dalle modifiche introdotte dal Senato né la sua adeguatezza a rispondere alle reali esigenze in materia di sicurezza, quali, ad esempio, la sicurezza nelle strade e il po-

tenziamento delle Forze di polizia, con particolare riferimento alla valorizzazione del ruolo dei vice ispettori.

Stigmatizza le modalità di esame del provvedimento, ritenendole lesive delle attribuzioni parlamentari, in particolare delle forze politiche, come + Europa, che non sono rappresentate al Senato. Rileva come ci si trovi di fronte a un precedente rischioso e rivolge un appello al presidente, richiamandone l'attenzione sulla necessità di difendere le istituzioni e le prerogative parlamentari e di evitare ulteriori compressioni dei tempi di esame.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.

Ricorda che, secondo quanto stabilito nell'odierna riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 18 di sabato 18 aprile.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ERRATA CORRIGE	14
----------------------	----

Venerdì 17 aprile 2026.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 662 del 15 aprile 2026, a pagina 309, seconda colonna, quattordicesima riga, le parole: «apportare integrazioni alla proposta di parere presentata, anche in considerazione dei » sono sostituite dalle seguenti « che la proposta di parere che sarà presentata dalla relatrice tenga anche in considerazione i ».

INDICE GENERALE**COMMISSIONI RIUNITE (I e II)**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 3

SEDE REFERENTE:

DL 23/2026: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale.

C. 2886 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 3**XIII Agricoltura***ERRATA CORRIGE* 14

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



19SMC0191680